

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 8

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 14 e 153: autorizzazione alla costituzione di un gruppo composto da deputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dalla legge)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, COMINO, FRATTINI, GRIMALDI, GUERRA, LIOTTA, MATTARELLA, SIGNORINO, TASSONE

Presentata alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1996

(Relatori: GRIMALDI e LIOTTA)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di modifica dell'articolo 14 del regolamento prevede l'abrogazione del vigente comma 2, divenuto ormai di fatto inapplicabile a seguito dell'approvazione, nell'agosto del 1993, della nuova legge elettorale per la Camera dei deputati. Si adegua, almeno allo stato delle cose, la normativa regolamentare alla decisione assunta nella scorsa legislatura, quando l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta per il regolamento, decise di non consentire la

costituzione di gruppi composti da meno di venti deputati in quanto la norma risultava inapplicabile nel nuovo contesto elettorale. Tale decisione è stata poi confermata anche all'inizio della presente legislatura.

La Giunta ha invece ritenuto che il principio della deroga al requisito numerico previsto per la costituzione dei gruppi debba essere mantenuto almeno in relazione alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. La *ratio* di tale scelta si giustifica con l'esigenza di dare un seguito nel-

l'ordinamento parlamentare al principio della tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall'articolo 6 della Costituzione.

La proposta dà quindi in sostanza una più completa attuazione al principio della rappresentanza il quale, nell'organizzazione delle Camere per gruppi, dovrebbe

valorizzare la specificità rappresentativa delle minoranze linguistiche.

La Giunta ha previsto l'inserimento di un secondo comma all'articolo 153, in base al quale le nuove disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, si applicheranno a decorrere dalla XIV legislatura.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 14.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila mila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengono ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 14.

1. *Identico.*

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di deputati inferiore a venti nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge ed eletti, sulla base o in collegamento con liste espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 153.

1. Le modifiche agli articoli 5, 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 del presente Regolamento hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 153.

1. *Identico.*

2. La modifica all'articolo 14, comma 2, ha effetto a decorrere dalla XIV legislatura.